SERVIZI DI MENSA-BAR NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 5

Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' provvedere con concessione del servizio in appalto, o direttamente a mezzo incaricati, oppure con affidamento del servizio stesso alle sezioni del Dopolavoro ferroviario. Tra i servizi richiedenti prestazioni di opera personale che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' svolgere tramite incaricati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono da considerare compresi anche quelli occorrenti per le mense di cui alla presente legge.

Versione in vigore dal 15 luglio 1973, non più in vigore dal 29 luglio 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Servizi di mensa-bar nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 5 giugno 1973, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/servizi-di-mensa-bar-nell-azienda-autonoma-delle-ferrovie-dello-stato/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it